



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SERVIZI TECNICI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E SEMAFORICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 409 DEL 07/06/2019

OGGETTO: VIA CARDUCCI: DIVIETO TRANSITO E SOSTA PER OPERE DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE. DECORRENZA: 11.06.2019
TERMINE: FINE LAVORI

IL DIRIGENTE

- Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la nota congiunta inoltrata dal competente servizio comunale e dalla CERRI Costruzioni in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di provvedere, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, al rifacimento del manto stradale lungo i seguenti tratti viari comunali

ORDINA

- In Via CARDUCCI (tratto Via Gorini ÷ Via Orfane) dalle ore **07.00** del giorno **11 Giugno 2019 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di transito e sosta 0/24 con rimozione coatta esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli;
- **Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto**, deroga alla prescrizione riguardante il transito verrà pertanto prevista esclusivamente alle seguenti categorie di veicoli:
 - Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
 - Veicoli di soccorso in servizio di emergenza;

- Veicoli di servizio in uso al Comune di Lodi se utilizzati in ausilio all'intervento in atto;
 - Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale in oggetto ovvero da fruitori di posti auto ubicati all'interno di aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (in ogni caso limitatamente **alla fascia oraria 19.00 ÷ 07.00**);
 - Veicoli utilizzati dai gestori delle reti tecnologiche (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'esecuzione di interventi urgenti presso recapiti non altrimenti raggiungibili);
 - Veicoli/mezzi d'opera utilizzati per il ritiro dei rifiuti (in ogni caso, limitatamente **alla fascia oraria 19.00 ÷ 07.00**);
- In relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti punti, con la medesima decorrenza e durata, vengono conseguentemente disposti i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
- In **Via Gorini**, è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (verso Via Pallavicino) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti dall'intersezione con C.so Roma/P.le Zaninelli) giungano all'intersezione con Via Carducci;
 - L'area interessata dall'occupazione dovrà essere delimitata, in testata, da barriere normali a bande oblique rosse e bianche rifrangenti (figura II D.P.R. 495/92) ovvero da analoghi dispositivi opportunamente zavorrati sui quali risulti collocato il segnale indicante il **Divieto di Transito** (Figura II 46 D.P.R. 495/92) integrato dai segnali di direzione obbligatoria e/o consentita; il soggetto autorizzato dovrà inoltre aver cura di collocare gli idonei dispositivi luminosi atti ad evidenziare la presenza di ostacoli sulla carreggiata nelle ore notturne o nei casi di scarsa visibilità;
 - Per l'intera durata dell'intervento dovrà altresì essere, se non altrimenti impedito da evidenti e non diversamente risolvibili motivi di sicurezza, salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero predisponendo e segnalando opportunamente idonei percorsi alternativi;

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà inoltre farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il **divieto di sosta** e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno **48 ore prima** della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

L'eventuale verificarsi di condizioni atmosferiche tali da rendere impossibile il rispetto delle tempistiche previste, determina il rinvio delle attività, sempre nel rispetto della fascia oraria indicata, al primo giorno utile successivo.

Nel caso si provvedesse al parziale/provvisorio ripristino della circolazione veicolare, durante le ore notturne ovvero in ogni caso di sospensione prolungata delle attività (weekend), è fatto assoluto divieto di mantenere scavi aperti ovvero non protetti da idonei elementi carrabili (piastre metalliche) in grado di garantire la completa fruibilità della sede stradale nei termini di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio

**Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale**